



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 6 giugno 2012

NUMERO AFFARE 01046/2011

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con contestuale istanza di sospensione cautelare, proposto dalla sig.ra Omissis, per l'annullamento della determinazione dirigenziale (direzioni politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione della Giunta Regionale Abruzzo) n. DH5-37 del 31/8/2009, pubblicata sul B.U.R.A. n. 55 del 28/10/2009 avente il seguente oggetto: "programma di sviluppo rurale 2007/2013 (P.S.R.) della regione Abruzzo. Misura 1.1.2 insediamento giovani agricoltori – D.G.R. n. 752 del 7/8/2008 e s.m.i.. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/6/09. Approvazione graduatoria".

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 0003204 in data 10 febbraio 2011, con cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto e sull'istanza di sospensiva;

visto il parere reso dalla Sezione nell'adunanza del 16 novembre 2011;
vista la nota prot. n. 0004753 in data 29 febbraio 2012 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Nicolò Pollari;

Premesso:

Con il reg. CE n. 1698/2005 si è dato avvio al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Con la delibera di giunta regionale Abruzzo n. 217 del 21/3/2008 è stato approvato il programma di sviluppo rurale (P.S.R.) 2007/2013.

Con D.G.R. n. 518 del 12/6/2008, sono stati poi approvati i criteri di selezione degli interventi del P.S.R. 2007/2013 per la regione Abruzzo.

Con D.G.R. n. 752 del 7/8/2008 è stato approvato il bando pubblico per l'attuazione della misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" (successivamente rettificato con D.G.R. 1080 del 13/11/2008).

Con successiva D.G.R. n. DH5/31 del 17/11/08 si è determinata l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto della misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori".

Con deliberazione DH/06 del 17/2/09 è stato prorogato fino al 31/3/09 il termine del primo ciclo di presentazione delle domande da parte dei beneficiari, la cui scadenza era stata stabilita al 28/2/09 (scadenza del primo trimestre) e sono stati sospesi i termini di presentazione delle istanze dal 6/2/09 al 28/2/09.

Con la deliberazione DH5/07 del 17/2/09, nella parte denominata "limitazioni ed esclusioni", il bando è stato modificato come segue: "ritenuto opportuno apportare delle variazioni procedurali necessarie per consentire un efficace svolgimento dei procedimenti attuativi della misura interessata modificando, al secondo capoverso del punto C. acquisizione delle domande e assegnazione per la

valutazione di ammissibilità del concorsuale della misura 1.1.2 del P.S.R. 2007/2013 approvato con D.G.R. n. 752 del 7/8/2008 e n. 1080 del 13/11/2008, la parola “trimestre” con “quadrimestre” e di conseguenza la scadenza del primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/2/09 viene prorogato al 31/3/09. 7. Limitazioni ed esclusioni – inserito dopo 2) – solo per il primo ciclo di presentazione delle domande, aiuti a giovani agricoltori che, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del quadrimestre entro il quale la domanda è stata presentata, risultino insediati da oltre 18 mesi”.

Con la deliberazione DH5/11 del 24/2/09 sono stati sospesi ulteriormente i termini di presentazione delle istanze fino al 6/3/09 e confermato al 31/3/09 il termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari.

Con la successiva deliberazione DH5/16 del 6/3/09 sono state apportate delle modifiche alla modulistica per la presentazione delle istanze, procedendo alla riapertura dei termini di presentazione delle domande telematiche, ed è stato confermato al 31/3/09 il termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari.

Con la D.G.R. n. 174 del 31/3/09 sono state approvate ulteriori modifiche al bando sopracitato, stabilendo, al punto 3 del paragrafo 7 “Limitazioni ed esclusioni”, che, solo per il primo ciclo di presentazione delle domande aiuti a giovani agricoltori, la scadenza dei 18 mesi di insediamento sia compresa entro i 30 giorni successivi alla scadenza del quinto mese, decorrente dal mese successivo a quello di pubblicazione.

Con la determinazione DH5/21 del 31/3/09 è stato prorogato fino al 30/4/09 il termine per la presentazione delle domande della misura 1.1.2.

Con D.G.R. n. 178 del 14/4/09 (a seguito del sisma del 6/4/2009) sono stati i sospesi fino al 30/06/2009 tutti i termini relativi a procedure e/o procedimenti che scadevano il 6/4/2009, attributivi di benefici, sostegni ed altre utilità;

Con la determinazione DH5/22 del 28/4/09, è stata recepita la predetta D.G.R. 178 ed è stato, pertanto, ulteriormente prorogato fino al 30/6/09 il termine per la presentazione delle domande della misura 1.1.2.

Con la determinazione DH5-37 del 31/8/2009, pubblicata sul B.U.R.A. n. 55 del 28/10/2009, la sig.ra Omissis è stata esclusa con la seguente motivazione “insediato da più di 18 mesi”.

La ricorrente si sofferma sui requisiti previsti dal bando per l'ammissione al finanziamento nell'ambito della misura 1.1.2 (insediamento giovani agricoltori).

In particolare, ella evoca il requisito del “primo insediamento” del giovane agricoltore, che “è attestato dal possesso di partita i.v.a. per l'esercizio di attività di conduzione di azienda agricola e di iscrizione al registro delle imprese agricole nella competente camera di commercio, artigianato e agricoltura non antecedenti a 18 mesi dalla data di concessione individuale del sostegno”.

Il bando, al punto 2 dell'art. 7, rubricato “limitazione ed esclusioni”, prevede l'esclusione delle domande che prevedono “aiuti a giovani agricoltori che, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del trimestre entro il quale la domanda è presentata, risultino insediati da oltre 18 mesi”.

Il testo modificato di tale previsione escluderebbe le istanze che “solo per il primo ciclo di presentazione delle domande, prevedono aiuti a giovani agricoltori che, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del quadrimestre entro il quale la domanda è stata presentata, risultino insediati da oltre 18 mesi”.

La modifica riguarderebbe la parola “trimestre”, sostituita con “quadrimestre”. Il trimestre sarebbe scaduto il 28/2/2009, il quadrimestre il 31/3/2009.

Sia che si prenda a riferimento il trimestre, con scadenza 28/2/2009, sia che si prenda a riferimento il quadrimestre, con scadenza 31/3/2009, la ricorrente risulterebbe comunque insediata entro i 18 mesi.

Infatti, dalla data di pubblicazione del bando sarebbe esistito un unico trimestre o quadrimestre di presentazione delle domande (trimestre 21/11/2008-28/2/2009 – quadrimestre 21/11/2008-31/3/2009).

In virtù delle segnalate proroghe, sarebbero state accettate anche domande presentate successivamente e sino al 30 giugno 2009. Ciò nondimeno, il trimestre/quadrimestre sarebbe rimasto unico, con le scadenze indicate.

In altre parole, le domande depositate entro il 30/6/2009 sarebbero da considerare presentate entro il primo ed unico trimestre/quadrimestre.

Inoltre la dicitura “entro i 60 giorni successivi alla scadenza del trimestre entro il quale la domanda è stata presentata” consentirebbe di iniziare il calcolo dal primo giorno successivo alla scadenza del trimestre, cioè dall’1/3/2009. La ricorrente si sarebbe iscritta alla CC.II.A. di Teramo il 24/10/2007 e avrebbe ottenuto partita I.V.A. in data 4/10/2007. Tra tali date e quella dell’1/3/2009 decorrerebbero dunque meno di 18 mesi.

Alla ricorrente sarebbe applicabile il termine trimestrale, avendo ella presentato una prima domanda di adesione il 27/11/2007.

La conferma di ciò si trarrebbe anche dalla rubrica del provvedimento impugnato, ove si legge: “primo ciclo di presentazione delle domande dal 21/11/08 al 30/6/09”.

La sig.ra Omissis, con un secondo motivo di diritto, sottolinea altresì di aver presentato una prima domanda di adesione al P.S.R. in data 27/11/2007. Sarebbe pertanto da tale data che andrebbe svolto a ritroso il calcolo dei 18 mesi.

Infine, la ricorrente lamenta la disparità di trattamento rispetto agli altri candidati.

La Regione Abruzzo ha controdedotto al ricorso.

Nel merito, sostiene che per la concessione del finanziamento, ai fini del conteggio dei 18 mesi, si considera esclusivamente l'intervallo tra il momento dell'insediamento individuale, che nel caso di specie è da rinvenirsi nella data del

4.10.2007, e la data della concessione individuale del sostegno di cui alla determinazione dirigenziale DH12/66 del 24.08.09, con la quale è stato approvato l'elenco provinciale delle richieste non ammissibili con le motivazioni di esclusione. Il Ministero referente, nell'evocare le controdeduzioni fornite dalla regione Abruzzo, conclude per l'infondatezza del ricorso.

In particolare, la ricorrente farebbe decorrere i 18 mesi dal momento della presentazione della domanda di preadesione (27/11/2007).

La domanda di preadesione, tuttavia, non potrebbe essere tenuta in considerazione, non contenendo elementi necessari ai fini dell'ammissibilità della domanda.

Tale domanda sarebbe finalizzata esclusivamente a verificare la sussistenza di altro requisito richiesto dal bando, ossia il mancato compimento dei 40 anni di età.

La domanda utile per l'istruttoria sarebbe invece quella presentata in via telematica il 30/6/2009 e, quindi, oltre i 18 mesi dalla data di insediamento dell'azienda, che decorrerebbero dal 4/10/2007.

Considerato:

Preliminarmente, si reputa opportuno evidenziare che, con parere reso nell'adunanza del 16 novembre 2011, è stato chiesto al Ministero referente di fornire circostanziati elementi di valutazione in ordine all'avvenuta notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, in quanto non risultava acclusa a fascicolo alcuna prova di tale notifica. Il Ministero con la nota datata 29 febbraio 2012, citata in epigrafe, ha trasmesso la documentazione comprovante l'avvenuta notificazione ad un controinteressato fatta pervenire dalla ricorrente.

Venendo al merito del ricorso, si reputa che lo stesso sia infondato e pertanto non meritevole di accoglimento.

In particolare, si reputa fuorviante quanto affermato dalla ricorrente la quale ritiene che, avendo ella presentato domanda di preadesione in data 27/11/2007, sarebbe

stata applicabile la prima versione del bando, nella parte in cui escludeva gli interessati che avessero superato il diciottesimo mese di insediamento alla scadenza del 60° giorno successivo al trimestre (con scadenza 28/2/2009) entro il quale la domanda dovesse essere presentata.

Alla medesima conclusione la ricorrente giunge prendendo in considerazione le successive modifiche apportate al bando, ossia quelle di cui al D.D. n. DH 5/07 del 17/2/09 e al D.G.R. 86 del 2/3/2009, che hanno sostituito il riferimento temporale trimestrale in quadrimestrale.

La ricorrente, in sostanza, ritiene che anche alla luce della modifica appena citata, ossia anche prendendo in riferimento il quadrimestre, con scadenza il 31/3/2009, la stessa risulterebbe comunque insediata entro i 18 mesi.

Come detto, quanto affermato dalla ricorrente appare assolutamente fuorviante. L'amministrazione, infatti, con diversi provvedimenti ha spostato più volte in avanti il periodo di scadenza delle domande fino al 30 giugno 2009. Di volta in volta la Giunta regionale ha, tuttavia, provveduto ad adeguare il bando alla diversa tempistica. La stessa ricorrente, ad esempio, non prende in considerazione le ultime modifiche apportate al bando, e in particolare quella di cui alla D.G.R. n. 174 del 31/3/2009, che ha stabilito, fra l'altro, che la scadenza dei 18 mesi di insediamento sia compresa entro i 30 giorni successivi alla scadenza del quinto mese.

In realtà, sia che si prenda come punto di riferimento il trimestre sia che si abbia riguardo ai successivi riferimenti temporali la ricorrente risulta fuori termine.

Il dies da considerare a ritroso per computare il termine dei 18 mesi, infatti, per come indicato espressamente nel bando, viene determinato dalla data di concessione individuale del sostegno, le cui determine provinciali dovevano essere approvate entro il mese successivo al termine di presentazione delle domande (vds. Punto d, paragrafo 14 del bando, come integrato dalla D.G.R. 13/11/2008, n. 1080).

La ricorrente ha presentato la propria domanda, in via telematica, in data 30 giugno 2009.

La ditta della sig.ra Omissis risulta insediata in data 24/10/2007 (data di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato di Teramo, per come risultante da certificazione versata in atti). Dunque il termine di 18 mesi risultava già scaduto nel mese di aprile 2009, risultando la ditta della ricorrente insediata da oltre 18 mesi.

Quanto, infine, alla disparità di trattamento, la censura appare oltremodo generica, non avendo la ricorrente precisato in quali termini l'amministrazione precedente avrebbe valutato con parametri differenti i requisiti degli altri candidati.

Alla luce di quanto sopra, si esprime l'avviso che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell'istanza cautelare.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell'istanza cautelare.

L'ESTENSORE
Nicolo' Pollari

IL PRESIDENTE F/F
Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO

Elvira Pallotta